



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

Notiziario n. 3

- Marzo 2023 -

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SCADENZARIO:

- Aprile 2023 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di febbraio 2023 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di febbraio 2023 Pag. 5

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Ambiente/Rifiuti – Pubblicato il DPCM che stabilisce il nuovo Mud: la scadenza è l'8 luglio 2023 Pag. 6
- Prevenzione Incendi – Manutentori antincendio, Decreto 1° settembre 2021, chiarimenti, nuove indicazioni per gli esami di abilitazione dei tecnici manutentori antincendio Pag. 7
- Rischio Incidenti Rilevanti – Piano di emergenza esterna, aggiornate le Linee Guida Ministeriali Pag. 10
- Attrezzature di Lavoro – Verifiche periodiche, elenco dei soggetti abilitati Pag. 10
- Ambiente/Rifiuti – Terre e rocce da scavo, nuove disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale Pag. 11
- Medico Competente – Ministero del Lavoro, Interpello n. 2/2023, effettuazione della sorveglianza sanitaria Pag. 12
- Sorveglianze Pericolose – Recepite le Direttive ADR, RID e ADN per il 2023 Pag. 13
- Albo Nazionale Gestori Ambientali – Aggiornamento normativo Pag. 14

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 15

- SCADENZARIO APRILE 2023 -

01.04.2023 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° marzo 2023;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° marzo 2023.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

10.04.2023 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al primo trimestre 2023.

12.04.2023 ⇒ FONDO FON.TE:

scade l'invio della distinta di contribuzione relativa al periodo gennaio-febbraio-marzo 2023.

15.04.2023 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

15.04.2023 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta, oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

17.04.2023 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre (gennaio - febbraio- marzo 2023).

17.04.2023 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2023.

17.04.2023 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di marzo 2023, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

17.04.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di marzo (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.04.2023 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di marzo (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

17.04.2023 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2023 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto

17.04.2023 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di marzo ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.04.2023 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

20.04.2023 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre 2023.

20.04.2023 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre 2023.

20.04.2023 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2023 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

25.04.2023 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **marzo 2023**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al primo trimestre 2023.

30.04.2023 ⇒ ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA – ART. 216 D.LGS. 152/06:

termine entro il quale gli iscritti all'elenco Provinciale delle Imprese che svolgono attività di recupero in regime semplificato devono versare alla Provincia il diritto d'iscrizione annuale.

30.04.2023 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA (ECO TASSA):

versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, comma 30, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre 2023.

30.04.2023 ⇒ ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI:

scade il termine per il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali solo in via telematica.

30.04.2023 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:

Fatture d'acquisto: il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

Sedi secondarie: per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI FEBBRAIO 2023**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **febbraio**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
FEBBRAIO	2022	/ FEBBRAIO	2023
			+8,9%
			+6,68%

- Variazione biennale:

			75%
FEBBRAIO	2021	/ FEBBRAIO	2023
			+15,0%
			+11,25%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2023	+9,8	+8,9											2023
2022	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3	2022
2021	+0,2	+0,5	+ 0,7	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,9	+ 2,1	+ 2,6	+ 3,0	+ 3,6	+ 3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI FEBBRAIO 2023 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **febbraio**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5514
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4400
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4447
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	142,3770
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,9529
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,88550
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,0715
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	11,1725
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	0,9905

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail s.brescianini@apiverona.net - tel. 045/8102001

- AMBIENTE/RIFIUTI -
PUBBLICATO IL DPCM CHE STABILISCE IL NUOVO MUD:
LA SCADENZA E' L'8 LUGLIO 2023

Fonte Ecocamere

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2022.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l'approvazione del MUD per l'anno 2023 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente e a cominciare già da lunedì 13 marzo, i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023, ed in particolare:

- portale telematico per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi;
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
- portale telematico per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- portale telematico per la compilazione della Comunicazione semplificata.

Inoltre Unioncamere metterà a disposizione:

- il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
- il prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

- PREVENZIONE INCENDI -
MANUTENTORI ANTINCENDIO, DECRETO 1° SETTEMBRE 2021,
CHIARIMENTI, NUOVE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE
DEI TECNICI MANUTENTORI ANTINCENDIO

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha pubblicato, tramite la Circolare n. 3747 del 13 marzo 2023, le indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, secondo quanto previsto dal decreto del ministero dell'Interno del 1° settembre 2021.

In questo modo, si intende consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali, per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

Questa circolare inoltre contiene:

- la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori, con la quale sarà possibile chiedere il riconoscimento dei requisiti (Modulo A) e l'elenco dei centri di formazione e delle sedi d'esame in possesso dei requisiti (parte 2 - Modulo A);
- l'aggiornamento dell'appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, che contiene il modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

I vigili del fuoco informano che sono in corso di aggiornamento anche le appendici I e II della medesima nota, per recepire le modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 15 settembre 2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere.

Inoltre, in attesa dell'aggiornamento completo della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, è possibile avviare gli esami dei tecnici manutentori sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nel dataset della circolare vigente, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, che può essere comunque ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal decreto "Controlli" (decreto del 1° settembre 2021).

Il Corpo dei vigili del fuoco ricorda che "la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l'esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell'art 4 del decreto 1 settembre 2021 e non prima".

Per quanto riguarda i soggetti formatori, nel caso questi abbiano dei centri di formazione e/o sedi d'esame in un'unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d'esame in più regioni dovranno, invece, essere presentate alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.

La Circolare n. 3747 del 13 marzo 2023 riporta, come già previsto dal decreto del 1° settembre del 2021, le tre tipologie di prove d'esame necessarie per l'abilitazione dei tecnici manutentori qualificati:

Caso 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;

Caso 2: richiesta di esame completo ai sensi dell'allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);

Caso 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell'allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

Come previsto dall'allegato II del decreto del 1° settembre 2021, la prova orale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica mentre nel caso 3, la prova orale deve prevedere anche l'approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione.

Le abilitazioni di cui al caso 2 e al caso 3 prevedono l'ammissione diretta all'esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione) e dunque, le prove d'esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, in modo da consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l'entrata in vigore del decreto Controlli.

Nei file allegati alla Circolare n. 3747 del 13 marzo 2023, è possibile consultare la modulistica sopra citata (scarica allegati).

Testo circolare

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni interregionale e regionali dei Vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile

E, p.c.: All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco

Alle Direzioni centrali

All'Ufficio Centrale Ispettivo

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" - Ulteriori indicazioni.

Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

A tale scopo, si allegano alla presente:

1. la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori,
2. l'aggiornamento dell'appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.

Sono in corso di aggiornamento le appendici I e II della medesima nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.M. 15/09/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nelle more dell'aggiornamento complessivo della circolare, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un "dataset" minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal D.M. 1/09/2021 medesimo.

Si rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l'esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell'art.4 del D.M. 1° settembre 2021 e non prima.

1. SOGGETTI FORMATORI

È stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniranno l'elenco dei centri di formazione e delle sedi d'esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.

È in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d'esame.

I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d'esame in un'unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d'esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.

Nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d'esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.

È inoltre evidente che il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche in riferimento alla qualificazione dei docenti, è una precisa responsabilità del soggetto formatore. Pertanto è opportuno che, nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata cessi l'attività o non possieda più i requisiti per l'esercizio, il soggetto formatore comunichi la variazione alla Direzione che ha rilasciato l'autorizzazione, per il necessario aggiornamento.

Per le necessarie interlocuzioni con la Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica e con le Direzioni regionali, è opportuno che il soggetto formatore individui un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame).

Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l'istanza:

- ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021 ;
- ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore (es. DIRTOS U 23404/2023);
- compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B). Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest'ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d'esame o centri di formazione.

2. PROVE D'ESAME

Si rammentano le tre tipologie di prove d'esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:

- CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
- CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell'allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
- CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell'allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

Come previsto dall'allegato II del D.M. 1° settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l'approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione

Si rammenta che le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l'ammissione diretta all'esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione). Pertanto, le prove d'esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame. Quanto sopra anche per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

ALLEGATI:

1. Modello istanza soggetto formatore (MOD. A)
2. Modello elenco centri di formazione e sedi d'esame autorizzati (MOD. B)
3. Modello Appendice III nota DCPREV 14804/2021 rev. 1/23 - domanda di esame

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare la modulistica.

- RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI -
PIANO DI EMERGENZA ESTERNA,
AGGIORNATE LE LINEE GUIDA MINISTERIALI

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2023 la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2022, con la quale vengono aggiornate le *"Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e le linee guida per l'informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna"*.

Il documento pubblicato è stato articolato in 3 allegati:

- l'allegato 1 fornisce i criteri necessari per l'elaborazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, come stabilito all'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 105/2015;
- l'allegato 2 fornisce delle Linee guida per i comuni per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l'informazione alla popolazione;
- l'allegato 3 fornisce le informazioni necessarie per effettuare la sperimentazione dei piani di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Il Piano di Emergenza Esterna (PEE) è il documento con il quale il Prefetto organizza il lavoro protezione civile allo scopo di ridurre gli effetti dannosi di un incidente rilevante che, definito per mezzo del D.Lgs. 105/2015 che recepisce la Direttiva 2012/18/UE (cd Seveso III), è un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la popolazione e per la tutela dell'ambiente. Queste azioni vengono intraprese andando ad effettuare uno studio sulla base dei possibili scenari di rischio e individuano le zone ove presumibilmente ricadranno tali effetti.

Ogni stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante deve predisporre un PEE che a sua volta è redatto dal Prefetto, dalla Regione e dagli Enti preposti, nelle modalità previste dall'art. 21, comma 10 del D.Lgs. 105/2015.

Si rimanda ai documenti ministeriali, allegati.

I documenti sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

- ATTREZZATURE DI LAVORO -
VERIFICHE PERIODICHE, ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto n. 13 del 23 febbraio 2023](#), ha adottato il trentasettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del [Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e successive modificazioni.

- AMBIENTE/RIFIUTI -
TERRE E ROCCE DA SCAVO, NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 24/2/2023 il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Con tale decreto il Governo intende “definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”.

A tal fine sono previste varie disposizioni per la semplificazione di alcune procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali o alla produzione di energia, modificando in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) relativamente alla valutazione di impatto ambientale VIA e alla disciplina delle terre e rocce da scavo.

In particolare, in materia di VIA si segnalano le seguenti modifiche al D.Lgs. 152/2006:

- in sede di avvio di un procedimento di VIA non sia più necessario allegare la documentazione relativa all’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico;
- l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi previsti dalla normativa di riferimento;
- viene aggiunta all’allegato II (che individua i progetti di opere o interventi soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale) alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la seguente tipologia di intervento “6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro”.

Inoltre è prevista l’emanazione da parte del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di un decreto (entro 180 gg. dalla conversione in legge del decreto in esame) che sostituirà l’attuale DPR n. 120/2017 e che introduca una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, in merito alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai casi di esclusione dalla disciplina relativa ai rifiuti, alla disciplina del deposito temporaneo, all’utilizzo nel sito di produzione e/o nei siti oggetto di bonifica.

- MEDICO COMPETENTE -
MINISTERO DEL LAVORO, INTERPELLO N. 2/2023,
EFFETTUAZIONE DELLA Sorveglianza Sanitaria

Fonte: Ministero del Lavoro

La Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l'Interpello n. 2 del 14 marzo 2023, con il quale ha fornito, all'ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), alcuni chiarimenti sul se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.

La risposta del Ministero del Lavoro:

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
- l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 ”;
- l’articolo 18, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
- l’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale”.
- l’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
- l’articolo 29, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”;

- l'articolo 41, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , rubricato "Sorveglianza sanitaria", al comma 1, prevede che: "La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi"; la presente Commissione nell'interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: "(...) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell'alveo del suddetto articolo 41".

La Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 , la nomina del medico competente sia obbligatoria per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del citato Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Il testo dell'Interpello è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SOSTANZE PERICOLOSE -
RECEPITE LE DIRETTIVE ADR, RID E ADN PER IL 2023

Fonte: Smart24 HSE del Sole 24 ore

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2023) il Decreto 23 gennaio 2023, con cui recepisce in Italia la Direttiva Delegata (UE) 2022/2407, la quale aveva recepito a livello comunitario le edizioni 2023 dei regolamenti modali che disciplinano il trasporto interno di merci pericolose:

ADR (trasporto su strada),
RID (trasporto ferroviario),
ADN (trasporto per vie navigabili interne).

Con il Decreto 23 gennaio 2023 sono state apportate delle modifiche al D.Lgs. 35/2010: l'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) sono state sostituite dalle seguenti:

- negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;
- nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", ove opportuno;
- nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l'art. 3, lettere f) ed h) e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro".

Si ricorda che le disposizioni dell'ADR, RID e ADN 2023 vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.

**- ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI -
AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

Emanate dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali:

- la Circolare n. 1/2023 con cui chiarisce che i rifiuti derivanti dell'attività di manutenzione del verde, se prodotti dal soggetto che ha l'appalto o la concessione della manutenzione stessa, possono essere trasportati con l'iscrizione alla categoria 2-bis "Raccolta e trasporto di rifiuti propri";
- la Delibera n. 1 del 13 febbraio 2023 con cui rende possibile alle imprese la dimostrazione della propria iscrizione non solo attraverso l'esibizione agli enti di controllo del documento cartaceo, ma anche, a partire dal 15 giugno 2023, data di entrata in vigore della delibera, con un QR code generato dal sito web dell'Albo nazionale gestori ambientali accedendo alla propria area riservata. Il QRcode contiene i dati identificativi dell'impresa iscritta, il numero di iscrizione, le categorie di iscrizione con i veicoli iscritti ed il dettaglio dei codici CER autorizzati. Gli enti di controllo potranno verificare l'iscrizione utilizzando un'apposita applicazione per dispositivi mobili che inquadrerà il QR code esibito dall'impresa in formato digitale o cartaceo.

I testi dei documenti sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

VARIE

Notiziario n. 3 – Marzo 2023



- CONVENZIONI -

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

CONSULENZA AZIENDALE

GAP STUDI E CONSULENZE – Servizi di consulenza alle aziende

INNOLVA FINEXTA GROUP – Servizi finanziari

TARGET SALUTE – Consulenza aziendale

TRANSALDI – Consulenze doganali

CONVENZIONI COVID

CENTRO DI MEDICINA – Convenzione covid

I.R.MED – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

TARGET SALUTE – Convenzione covid

MONDO AUTO

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROPCAR – Autonoleggi

FCA STELLANTIS – Automobili

GOODYEAR – Pneumatici

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali

RICERCA PERSONALE

ADECCO - Agenzia per il lavoro

ARCHIMEDE – Agenzia per il lavoro

ATEMPO - Agenzia per il lavoro

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il lavoro

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

IG SAMSIC HR – Agenzia per il lavoro

RISTORAZIONE

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, vino e enoturismo

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

SALUTE

AVANGUARDIA MEDICA – Tele assistenza medica H24

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, wellness e fitness

SEMEA – Medicina del lavoro su unità mobili

SERVIZI E PRODOTTI

ACCOR HOTELS – Settore alberghiero

ALLIANZ TRADE – Assicurazioni

BEST WESTERN – Settore alberghiero

CSV – CENTRO SPEDIZIONI VILLAFRANCA – Servizi di spedizioni

DOLOMITI ENERGIA – Energia elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e welfare aziendale

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

FALZI – Consulenza trattamento rifiuti

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza security e safety

LEARDINI PROMOSTYLE – Oggettistica gadgets

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

SAMSUNG – Elettronica, smartphones

SEA – Esercizi aeroportuali

STARHOTELS – Settore alberghiero

UM TOOLS – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e logistica aziendale

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi aeroportuali